

DELIBERA N. 242/12/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE

**ALLA SOCIETÀ TELENORBA SPA ESERCENTE L'EMITTENTE
TELEVISIVA LOCALE TELENORBA 8 PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ARTICOLO
37, COMMA 4, D.LGS. 177/05 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 ottobre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la legge della Regione Puglia del 28 febbraio 2000, n. 3, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 333/09/CONS del 25 giugno 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al Co.re.com. Puglia;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Puglia*”, di cui all’ALLEGATO A della delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 29 marzo 2010, n.73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 96 del 23 aprile 2008;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia ha accertato, in data 14 maggio 2012, relativamente ai programmi trasmessi dal 27 agosto 2011 al 2 settembre 2011, la violazione del disposto contenuto nell’articolo 37, comma 4, D.Lgs. 177/05 e s.m.i. da parte della società Telenorba Spa, esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Telenorba, nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 2 settembre 2011;

VISTO l’atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia datato 24 maggio 2012 e notificato in data 25 maggio 2012 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto contenuto nell’articolo 37, comma 4, D.lgs. 177/05 come modificato per aver l’emittente Telenorba 8 mandato in onda in data 2 settembre 2011 n. 1 interruzione pubblicitaria all’interno del notiziario “TG Norba 24” di durata programmata inferiore a trenta minuti, pari a 26 minuti e 39 secondi;

CONSIDERATO che la parte non ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo, documento o richiesta di audizione entro il termine di trenta giorni dal citato atto di contestazione;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia ha proposto a questa Autorità, in data 17 settembre 2012, l’irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al minimo edittale corrispondente ad euro 1.033,00;

RITENUTO, per l’effetto, di poter accogliere la proposta del Co.re.com. Puglia con riferimento al giorno di diffusione, ossia in data 2 settembre 2011, in quanto il comportamento posto in essere dall’emittente televisiva di specie, risulta contravvenire all’obbligo di rispettare il limite orario dei 30 minuti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni “*la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi*

cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Telenorba 8 riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 2 settembre 2011, integra la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 37 comma 4 D.Lgs. 177/2005 e s.m.i.;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 come modificato;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella programmazione del notiziario di poco al di sotto dei trenta minuti nel corso di n. 1 giornata di programmazione televisiva;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non risulta aver documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione al netto di ogni onere accessorio;

VISTO l'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telenorba Spa esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telenorba 8 con sede in Conversano (BA), alla via Pantaleo, n. 20/A di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 242/12/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 242/12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Antonio Perrucci